

TITOLO IV°

AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO ZONE A VINCOLO SPECIALE

ART. 4.1 – AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.

Sono costituite dall'insieme delle aree a tale destinazione atte ad assicurare una dotazione complessiva commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, individuate distintamente con apposita simbologia nelle tavole di piano, e comprendenti:

- a) Aree per l'istruzione:
(asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
- b) Attrezzature di interesse comunale:
(religiose, civiche, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);
- c) Aree per il verde pubblico:
(spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport);
- d) Parcheggi pubblici
- e) Attrezzature e servizi di interesse generale:
(istruzione superiore dell'obbligo, attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere, parchi pubblici).

Le destinazioni specifiche di cui sopra hanno valore indicativo, e possono essere variate in fase attuativa e nell'ambito dei servizi sociali e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, nel rispetto delle procedure di cui all'art.1, comma 4, della legge 31 gennaio 1978, n.1.

Sono ammesse destinazioni residenziali, limitatamente alle abitazioni dei custodi dei servizi sociali e delle attrezzature esistenti e previste. Indici edilizi e prescrizioni sono disciplinati dalla legislazione vigente in materia.

Sono inoltre previste aree per impianti ed attrezzature speciali di servizio urbano e territoriale.

Tale previsione è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale, tecnologico e di protezione civile riferiti all'intero aggregato urbano o a parte di esso, o a bacini di servizio sovracomunale.

Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite da Leggi di settore o, in assenza, in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare.

Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art.51 della L.R. n.56/77 alle lettere a), d), e), f), g), p), s), t), v), possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificatamente destinate dai confini e dalle strade, e nel rispetto di ulteriori prescrizioni contenute nella concessione e finalizzate alla conservazione delle preesistenze ambientali.

Gli interventi di cui all'art.51 della L.R. n.56/77 alle lettere p), s), t), devono rispettare la procedura prevista dal 5° comma dell'art.1 della legge 31 gennaio 1978, n.1.

I parcheggi pubblici potranno essere realizzati:

- a livello stradale, e si dovrà provvedere alla piantumazione di un albero di alto fusto ogni 25 mq. di area a parcheggio;
- a più piani sotto il livello stradale; in tal caso l'altezza dell'intradosso non dovrà essere superiore a mt. 2,50 se il parcheggio è destinato ad automobili, e non superiore a mt. 4,00 se il parcheggio è destinato ad autobus. Comunque la copertura dovrà essere ultimata con pavimentazione piana e destinata pure essa a parcheggio, oppure dovrà essere previsto un manto a verde con riporto di terra non inferiore a mt. 0,40.

I parcheggi pubblici potranno essere realizzati anche da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio di concessioni edilizie; in tal caso apposita convenzione dovrà regolarne la realizzazione e la gestione.